



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

SEGRETERIA SINDACO E STAFF

## **ORDINANZA SINDACALE N. 7 / 2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA**

### **IL SINDACO**

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; □ il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; □ il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020” n. 19. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna numero 22 del 26/02/2021, avente ad oggetto: “ ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel comune di Bologna e nei comuni ricompresi nel territorio dell'azienda usl di Bologna. integrazione ordinanza approvata con decreto n. 19 del 24 febbraio 2021”

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell’ambito specifico comunale;

RITENUTO necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte a rafforzare le azioni di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l’eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di un metro;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento, in particolar modo presso parchi e giardini pubblici ed aree gioco;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ORDINA**



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

**dal 27 febbraio al 14 marzo 2021**

con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

1. sospensione di tutte attività sportive e delle attività motorie all'interno di palestre, piscine e centri sportivi, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, incluse quelle di cui all'art 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per attività connesse a competizioni di carattere nazionale promosse dalle Federazioni nazionali, previa preventiva comunicazione, alla posta elettronica del Comune, di giorni e orari delle attività per consentire anche all'Ausl controlli sui protocolli sanitari adottati dalle rispettive federazioni;
2. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali etc...), ludiche, ricreative;
3. le attività delle scuole di musica sono consentite esclusivamente con modalità a distanza;
4. i servizi di biblioteca sono offerti solo su prenotazione. Sono garantiti: il prestito su prenotazione e la restituzione in sede ; è sospeso l'accesso libero agli scaffali e ai posti lettura e studio;
5. ferme restando tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio vigenti in materia, nei supermercati è consentito l'accesso a condizione che venga garantito il controllo da parte di personale dedicato sul contingentamento e sul divieto di assembramento;
6. per il commercio su aree pubbliche e la vendita diretta di prodotti agricoli si rimanda agli specifici atti già adottati in materia;
7. divieto di utilizzo di strutture, giochi per bambini e aree sportive libere presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;
8. su tutto il territorio comunale le panchine potranno essere utilizzate esclusivamente da una persona per volta;
9. chiusura delle attività in presenza per gli oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari.

## **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, oltre che sui canali di comunicazione dell'Ente;

-che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:

Prefetto di Bologna;  
Direttore Generale AUSL di Bologna;

Caserma Carabinieri di Granarolo dell'Emilia;  
Polizia Locale.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

Lì, 27/02/2021

IL SINDACO  
RICCI ALESSANDRO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)